

Studio Legale Avv. Gian Piero Bottalico

Via Bari n.351 - 70010 Valenzano (BA)

Tel. e Fax. 0809901539

Cell. 847-4754647

E-mail avv.gpbottalico@libero.it

PEC avv.gpbottalico@pec.it

TRIBUNALE DI BARI

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ai sensi degli artt. 67 e segg. D. Lgs. N.14/2019 (C.C.I.I.)

Per

Il Sig. **Nicola Stripoli** nato a Bari (BA) il 06/06/1959 (C.F. STRNCL59H06A662S) residente in Modugno (BA) alla Via Piave n.10, rappresentato e difeso dall'Avv. **Gian Piero Bottalico**, nato a Bari il 18/12/1988; C.F. BTTGPR88T18A662Q; e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Valenzano (BA) alla Via Bari n. 351, PEC: avv.gpbottalico@pec.it, Tel/Fax 0809901539 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi *ex lege* previsti, giusta mandato in calce al presente atto.

INDICE

- 1) In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura;
- 2) In ordine alle cause del sovraindebitamento;
- 3) In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale;
- 4) In ordine alle spese mediche;
- 5) Tabella riassuntiva del passivo;
- 6) Crediti in prededuzione e privilegiati;
- 7) Credito Chirografario di Compass Banca S.p.A.;
- 8) Credito Chirografario di Findomestic Banca S.p.A.;
- 9) Credito Chirografario di Agos Ducato S.p.A.;
- 10) Credito Chirografario di Santander Consumer Bank;
- 11) In ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente;
- 12) In ordine alla rilevanza della colpa nell'assunzione dei debiti – irrilevanza della colpa lieve;
- 13) In ordine alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;
- 14) Scenario esecutivo/liquidatorio.

Premesso che

Il ricorrente:

- È debitore civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. e D.Lgs. 14/2019 (già art.7 L.3/2012);
- Ha depositato in data 23/07/2020 istanza presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Tribunale di Bari e, in data 30/07/2020, l'Avv. Enrico D'Innella, in qualità di Referente del predetto organismo, ha nominato quale Gestore della Crisi l'Avv. Luigi Pansini con studio in Bari alla Via Dante n. 87, nell'ambito della procedura Reg. n. 15/2020 (All. 1);
- A mezzo dello scrivente difensore, ha preso contatti con il nominato Gestore, rappresentato e documentato la situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;
- All'esito, ha formulato la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, che è stata valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato.

Tanto premesso,

Espone

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche in quanto il ricorrente:

- a) Non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV Capo II di cui al D. Lgs. 14/2019;
- b) Versa in stato di sovraindebitamento come definito ex art. 2 lett. c del D.Lgs. 14/2019 *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- c) Non ha mai utilizzato alcuno strumento di cui al D.Lgs. 14/2019;
- d) Non ha subito per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all' art. 72 del D.Lgs. 14/2019;
- e) Ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- f) Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. In ordine alle cause del sovraindebitamento

La grave condizione di sovraindebitamento in cui versa l'odierno ricorrente è da ricondursi, in primis, alle notevoli necessità familiari cui lo stesso è da molti anni costretto a far fronte unicamente con il proprio modestissimo stipendio da operaio, oggi convertito in pensione a seguito dell'intervenuta quiescenza del ricorrente a far tempo dal 01/01/2022.

Il Sig. Stripoli è, infatti, padre di quattro figli (C)
e coniugato alla Sig.

Dei suoi quattro figli sono gli unici ad essersi resi presto indipendenti allontanandosi dall'abitazione familiare. , solo recentemente, si è trasferito a l in cerca di lavoro, mentre , percepisce un modestissimo reddito lavorativo (All. 2) prestando la sua attività a , ove attualmente dimora (anche grazie agli aiuti economici del padre) nonostante risulti ancora formalmente residente presso la casa familiare del ricorrente.

Anche la posizione della coniuge del Sig. Stripoli, la Sig.a , grava sul reddito del primo essendo, la stessa, una casalinga e, per questa ragione, sprovvista di una qualsivoglia entrata utile a sostenere le elevate necessità familiari.

Alle spese familiari ordinarie su richiamate, devono aggiungersi quelle straordinarie di ordine medico che, nel corso degli anni, hanno inciso considerevolmente sul reddito del Sig. Stripoli, costringendolo pertanto a ricorrere all'ausilio degli istituti di credito innanzi meglio specificati.

Le diverse richieste di finanziamento e rifinanziamento presso gli istituti bancari hanno, inevitabilmente, causato una crescita esponenziale, tanto delle rate mensili da versare in favore degli stessi, quanto dell'ammontare complessivo del debito del ricorrente che, in difficoltà, ha contratto ulteriori debiti nella ferma convinzione di poterli soddisfare completamente nel corso degli anni.

La forte situazione di instabilità economica internazionale causata dalla nota pandemia da Covid19 ha poi, sfortunatamente, colpito anche il Sig. Stripoli che ha sofferto un'importante riduzione del suo reddito a causa del venir meno dell'attività lavorativa prestata, in qualità di maestro di arti marziali, presso una palestra sita in Valenzano.

Il perdurare della pandemia e dello stato di emergenza nazionale ad essa connesso, nonché gli ulteriori incrementi dei prezzi ed aumenti nelle bollette dovuti all'intervenuta e ben più preoccupante nuova emergenza internazionale connessa al conflitto bellico in corso in Ucraina, devono a tutti gli effetti considerarsi oggi importanti concause dello stato di sovraindebitamento del ricorrente, vittima inerme dei predetti accadimenti.

3. In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale.

Dal Certificato dello Stato di famiglia (All. 3) si evince come il nucleo familiare del ricorrente sia composto, oltre che dallo stesso, anche da:

- Sig.ra M... nata il ... in Bari (C.F.)
coniugata in regime di comunione dei beni con il Sig. Nicola Stripoli;
- Sig. ... nata il ... in Bari (

La spesa media mensile necessaria al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia è stata quantificata in €1.129,82 ed è così ripartita:

Contratto di locazione	€576,80
Oneri condominiali	€53,00
Fornitura ENEL elettricità (bimestrale)	€50,00 (di complessivi 100€)
Fornitura Acqua (bimestrale)	€50,00 (di complessivi 100€)
Fornitura Gas (bimestrale)	€50,00 (di complessivi €100,00)
Telefono domestico (Fastweb)	€35,00
RC auto (premio annuale)	€33,3 (di complessivi €400,00)
Bollo auto (premio annuale)	€13,97 (di complessivi €167,64)
Tasse rifiuti (annuale)	€17,75 (di complessivi €213,00)
Spese alimentari familiari	€250,00
Totale	€1.129,82

Dal punto di vista reddituale il Sig. Nicola Stripoli fino al 2021 percepiva:

- uno stipendio da operaio in media pari a circa € 1.800,00 mensili presso l'azienda "€" sita in Bari alla V ...
- circa € 400,00 mensili dalla "N ..." sita in (BA) alla ... in qualità di insegnante di arti marziali.

Attualmente, invece, il ricorrente percepisce unicamente un'entrata mensile netta pari a € 1.207,30 derivante dal trattamento pensionistico Inps (All. 4), con una tredicesima pari a € 1.082,08 netti (All. 5).

La predetta pensione viene versata su di un conto corrente intestato al Sig. Stripoli ed aperto presso Intesa San Paolo S.p.A.

Il TFR maturato ed ottenuto dal Sig. Stripoli al termine della sua attività lavorativa presso la ... è stato di soli €957,17 (All. 6) in ragione dei molti acconti richiesti dallo stesso nel corso degli anni (All. 7) per fronteggiare le esigenze di cui si è detto in narrativa ed è già stato completamente speso sempre per le medesime ragioni.

Per quanto attiene all'attività summenzionata che il Sig. Stripoli esercitava presso la palestra ... la stessa è del tutto cessata ed il rapporto lavorativo con la predetta

struttura si è interrotto definitivamente a causa della pandemia da Covid19 e della conseguente riorganizzazione delle attività ginniche.

Dall'analisi dei modelli di dichiarazione dei redditi emerge quanto segue:

- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 23.664,00 ed altri redditi pari ad € 5.340,00 (All. 8);
- per il 2020 il ricorrente ha maturato un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 21.881,00 ed altri redditi pari ad € 970,00 (All. 9);
- per il 2021 il ricorrente ha maturato un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad €26.330,00 e nessun ulteriore reddito (All. 10).

Il ricorrente vede il suo patrimonio mobiliare, pertanto, ridotto unicamente al trattamento pensionistico anzidetto, oltre alla proprietà di un'autovettura Hyundai Matrix tg. CK 861 RD immatricolata in data 11/12/2003 (All. 11) di valore commerciale pressoché nullo.

Nessun valore può attribuirsi, altresì, ai beni mobili e suppellettili nella disponibilità del ricorrente e presenti all'interno della sua abitazione, aventi, piuttosto, mero valore affettivo.

Per quanto invece attiene al patrimonio immobiliare, il Sig. Stripoli non è, e non è mai stato, proprietario di alcun bene immobile. Lo stesso, come specificato nella tabella delle spese mensili sostenute, vive in un'abitazione in affitto, versando un canone di locazione mensile pari ad € 576,80 (All. 12).

Non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori e a suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

4. In ordine alle spese mediche

Come già si è detto, una delle ragioni del sovraindebitamento del ricorrente è legata alle spese mediche che, il medesimo, ha dovuto sostenere nel corso degli anni per sé stesso e per la sua famiglia.

- Il Sig. Nicola Stripoli è stato sottoposto in data _____ ad un intervento di "Protesi totale anca destra" a causa di una seria "Coxartrosi destra". In data 08/01/2020 l'INPS ha espresso il suo giudizio in merito all'accertamento delle condizioni di salute del ricorrente, pervenendo alla seguente diagnosi: "*Recente intervento di endoprotesi di anca dx per severa coxartrosi, sofferenza discale multipla a carico del rachide lombare e relative ernie discali. Progresso trauma cranico occorso nel 2015, nel 2001 per lussazione recidivante di spalla dx. Ipertensione arteriosa*" ed assegnando una percentuale di invalidità del 55 % per la quale, ad oggi, il Sig. Stripoli non percepisce alcuna indennità. Il ricorrente pertanto versa in un precario stato di salute posto che, le patologie anzidette, manifestano ripercussioni nelle attività quotidiane più elementari e, come prevedibile, hanno comportato e

causano notevoli spese mediche relativamente agli esami di controllo, medicinali etc... (All. 13).

- Il Sig. Stripoli è poi dovuto, di volta in volta, intervenire, sia in aiuto della moglie, sia nel rispetto dei doveri assistenziali genitoriali, in favore dei suoi quattro figli che, nel corso degli anni, hanno patito le più disparate problematiche di salute, per la risoluzione delle quali è stato fondamentale il contributo economico del ricorrente, tanto per le spese diagnostiche e di controllo, quanto per quelle connesse ai farmaci ed alle terapie necessarie. Dalla documentazione medica solo parziale (molti documenti sono infatti andati persi nel corso degli anni) ed esemplificativa emergono, infatti, le varie problematiche che hanno colpito i diversi membri della famiglia del ricorrente:

- [redacted] nata a Bari [redacted] affetta da reflusso vescico – uretrale, è stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico in data 30/05/1989. La stessa ha, inoltre, sviluppato nel corso degli anni un'intolleranza al lattosio, problematica che ha reso necessario l'acquisto di prodotti alimentari notoriamente più costosi (All. 14);

- [redacted] nato [redacted] a Bari, affetto sin da neonato da “*idronefrosi bilaterale per reflusso vescico-uretrale bilaterale e doppio sistema escretore a dx*”, sottoposto all'età di tre mesi ad intervento chirurgico correttivo indispensabile a causa delle costanti infezioni delle vie urinarie di cui era vittima e ad un altro in data 19/03/2013. Lo stesso è stato, per le ragioni anzidette, sottoposto a molteplici esami di controllo ed a differenti terapie farmaceutiche nel corso degli anni, sempre grazie al sostegno economico del padre (All. 15);

- [redacted] nato [redacted] a Bari, affetto da “*Funzionamento intellettuale limite con disturbo degli apprendimenti scolastici*” è stato sottoposto a visite di logopedisti ed alle connesse terapie (All. 16);

- [redacted] moglie del ricorrente, è affetta da sindrome ansioso – depressiva. È inoltre affetta dall'età di 35 anni da ipertensione arteriosa. Sottoposta a recenti controlli le è stata diagnosticata una “*cardiopatologia ipertensiva in dislipidemia*” per la quale segue una terapia farmaceutica (All. 17).

È chiaro, dunque, come il ricorrente abbia dovuto, nel corso degli anni, fronteggiare le importanti problematiche mediche della propria famiglia che, inevitabilmente, sono andate ad aggravare le già elevate necessità legate ai numerosi membri della stessa, composta, come si è detto, da quattro figli, dal ricorrente e dalla [redacted] a sempre inoccupata in quanto casalinga.

5. Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito prende in considerazione:

- le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia (All. 18) e CRIF (All. 19);
- la quantificazione dei debiti operata direttamente dai diversi Istituti di Credito a mezzo pec (All. 20).

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo
Onorario	Avv. Gian Piero Bottalico	€ 1.196,00
Onorario	OCC	€ 1.360,00
Finanziamento	Compass Banca S.p.A.	€ 17.555,09
Finanziamento	Findomestic Banca S.p.A.	€ 13.455,30
Finanziamento	Agos Ducato S.p.A.	€ 54.603,48
Carta di credito	Santander Consumer Bank	€ 552,52
Totale		€ 88.722,39

Qui di seguito il dettaglio del passivo

6. Crediti in prededuzione e privilegiati

Sono munite di privilegio e, pertanto, prededucibili, le competenze dello scrivente difensore, quantificate in €1.196,00 come da convenzione professionale che si allega (All. 21) e maturate a fronte dell'attività già prestata (redazione e deposito del presente ricorso per la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 D.Lgs. 14/2019) e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.

Deve considerarsi credito in prededuzione quello relativo alle competenze professionali dell'O.C.C. per l'attività svolta e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate in €1.360,00.

7. Credito Chirografario di Compass Banca S.p.A.

Compass Banca S.p.A. vanta un credito chirografario verso il ricorrente per €16.869,59 in ragione del contratto di prestito personale n.22117439 del 28/01/2020 (All. 22). Il predetto contratto è sorto da una richiesta di rifinanziamento avanzata dal Sig. Stripoli che, estinguendo un precedente debito pendente con Compass per il finanziamento n.20529466, chiedeva al suddetto istituto ulteriori €5.000,00 che portavano ad un debito complessivo pari ad €23.473,44 suddiviso in 72 rate da €324,62 ciascuna, dei quali oggi residuano solo i predetti €16.869,59.

Peraltro, al fine di riscuotere il suddetto credito, Compass ha già presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n. _____ ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. _____ del _____ (All. 23) da parte del Giudice Dott.ssa Raffaella Simone, con il riconoscimento di €685,50 per le spese di procedura di ingiunzione che devono essere addizionate al predetto debito per complessivi €17.555,09. Avverso il succitato decreto ingiuntivo è oggi pendente giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari R.G. 10^o _____, Giudice Dott. S. _____. Si precisa, peraltro, che nel corso della prima udienza del predetto procedimento tenutasi in data _____ il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo citato.

8. Credito Chirografario di Findomestic Banca S.p.A.

Findomestic Banca S.p.A. vanta un credito chirografario verso il ricorrente per €13.455,30 in ragione del contratto di prestito personale n.20014191768321 del 20/06/2017 (All. 24). Il debito iniziale era di complessivi €25.068,00 suddiviso in 120 rate da €208,90 ciascuna ed il debito residuo, come già detto, è pari ad €13.455,30.

9. Credito Chirografario di Agos Ducato S.p.A.

Agos Ducato S.p.A. vanta un credito chirografario verso il ricorrente per €54.603,48 in ragione del contratto di prestito personale n.056938638 del 14/06/2017 (All. 25) che vedeva un complessivo debito in capo al Sig. Stripoli pari ad €89.378,00 suddiviso in 180 rate da €495,00 e di cui oggi residuano solo €54.603,48. Detto contratto risultava, in realtà, un rifinanziamento richiesto ad Agos che estingueva il precedente debito pendente con la stessa, in ragione del contratto n.044887287 del 08/11/2011 (All. 26).

10. Credito Chirografario di Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank vanta un credito chirografario verso il ricorrente per €536,59 in relazione ad un Carta di Credito n. 11038730 (All. 27). Le rate per la restituzione degli importi utilizzati erano pari ad €75,00 ciascuna.

11. In ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente

La grave spirale debitoria che ha condotto l'odierno ricorrente a cadere nell'attuale condizione di sovraindebitamento, avrebbe potuto essere spezzata dai vari istituti bancari a cui lo stesso, nel tentativo di fronteggiare le sempre crescenti spese ed esigenze familiari, si è rivolto nel corso degli anni, se solo fosse stato correttamente valutato il merito creditizio.

È necessario ricordare come l'art. 124 bis del TUB (D.lgs. 1/09/1993 n.385) sancisca espressamente che: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Il finanziatore, infatti, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento, ed è per tale motivo che è tenuto ad eseguire un'attenta analisi del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e futura, di poter adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

Il merito creditizio viene generalmente valutato sulla base di parametri ben precisi:

- I flussi reddituali;
- La solidità di questi flussi;
- Il rapporto tra il reddito ed il debito;
- La presenza di fonti patrimoniali o fonti finanziarie che siano alternative;
- L'attuale livello d'indebitamento;
- La presenza di precedenti situazioni d'insolvenza o di ritardo dei pagamenti.

Questa attenta valutazione deve essere eseguita sia sulla scorta delle indicazioni fornite dal cliente, sia, e soprattutto, acquisendo informazioni tramite i cosiddetti SIC (Sistemi di Informazione Creditizie) dei quali fanno altresì parte le banche dati della CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), nonché quelle della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La preventiva valutazione del merito creditizio dev'essere condotta dal finanziatore con la dovuta diligenza professionale (art. 1176 co.2 c.c.) ed ispirata al generale principio di buona fede (art. 1337 c.c.).

Appare evidente come nel caso di specie questo accertamento sia stato omissso o, comunque, condotto superficialmente, dai vari istituti di credito a cui il Sig. Stripoli si è rivolto, poiché già la stessa consultazione delle specificate banche dati avrebbe messo in evidenza l'impossibilità per il ricorrente di ricevere i finanziamenti effettivamente concessigli.

Quanto sin qui esposto, inoltre, mette ancor più in luce il grave squilibrio informativo tra il cliente e l'istituto di credito: il consumatore pecca di limitati poteri economici e negoziali per poter intervenire sul contenuto sostanziale del contratto rispetto alle stesse società finanziarie che, esercitando professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore (Trib. Vicenza 24/09/2020; Trib. Napoli 21/10/2020; Trib. Napoli 21/12/2018).

Al fine di determinare, approssimativamente, quale parte del reddito sia da considerarsi intangibile (poiché necessaria a garantire un dignitoso tenore di vita) e quale, al contrario, possa essere ritenuta utile al lento risanamento dei debiti di volta in volta contratti, è intervenuto l'art. 68 co. 3 CCII che precisa come, la prima, debba avere una: *“quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza*

dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Pertanto, tenendo ben a mente il predetto parametro, è possibile analizzare il dato reddituale del Sig. Stripoli che, nel 2017, presentava un guadagno lordo pari a complessivi € 27.487,00 (somma degli introiti da lavoro dipendente e di quelli percepiti in palestra), Vale a dire complessivi €2.290,00 ca. mensili lordi (All. 28).

Considerato il valore dell'assegno sociale del 2017, vale a dire €448,07, e moltiplicando lo stesso per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (2,46) si ottiene la somma complessiva di €1.102,00 ca.

Pertanto, considerata la somma di €1.102,00 come intangibile poiché deputata a garantire al Sig. Stripoli un dignitoso tenore di vita, permaneva, nel 2017, la somma di €1.188,00 per poter gestire eventuali rate debitorie.

Nel 2017, però, il Sig. Stripoli aveva già una importante situazione debitoria con Agos Ducato S.p.A. in ragione del contratto di finanziamento n.044887287 sottoscritto in data 08/11/2011, che a fronte di un debito complessivo pari ad €118.173,96, comportava la necessità di versare mensilmente una rata pari ad €655,00.

Antecedentemente al 2017, peraltro, il ricorrente aveva richiesto alla Santander Consumer Bank, la concessione di una carta di credito, il cui utilizzo, aggiungeva una rata da versare mensilmente pari ad €75,00.

Pertanto, facendo riferimento al parametro suddetto, nel 2017, residuava quale somma disponibile quella di €458,00.

L'esiguità della predetta somma, anche a fronte di un canone di locazione versato mensilmente dal Sig. Stripoli, già all'epoca, pari ad €576,80, avrebbe dovuto impedire agli istituti di credito di concedere allo stesso ulteriori finanziamenti.

Al contrario, il 14/06/2017 Agos concedeva all'odierno ricorrente un nuovo finanziamento, a cui seguivano anche quello del 20/06/2017 di Findomestic Banca S.p.A. e quello del 16/03/2018 n.18890598 di Compass Banca S.p.A., così che, nel 2018, la situazione debitoria del Sig. Stripoli, per quanto attiene alle rate da versare mensilmente ai vari istituti di credito, appariva come da tabella:

Agos Ducato S.p.A.	€	495,00
Findomestic Banca S.p.A.	€	208,90
Compass Banca S.p.A.	€	130,00
Santander Consumer Bank	€	75,00
TOTALE RATE MENSILI	€	908,90

Il 19/03/2019, poi, con contratto n.20529466, Compass Banca S.p.A. concedeva al Sig. Stripoli un nuovo finanziamento (All. 29) incrementando ulteriormente il predetto calcolo:

Agos Ducato S.p.A.	€	495,00
Findomestic Banca S.p.A.	€	208,90
Compass Banca S.p.A.	€	212,00
Santander Consumer Bank	€	75,00
TOTALE RATE MENSILI	€	990,90

Infine, la concessione dell'ultimo finanziamento datato 28/01/2020 da parte di Compass Banca S.p.A., consolidava ulteriormente la condizione debitoria del Sig. Stripoli, portando l'ammontare complessivo delle rate mensili da versare ai vari istituti di credito ai livelli ben espliciti in tabella:

Agos Ducato S.p.A.	€	495,00
Findomestic Banca S.p.A.	€	208,90
Compass Banca S.p.A.	€	324,62
Santander Consumer Bank	€	75,00
TOTALE RATE MENSILI	€	1.103,52

Richiamando nuovamente il dettato dell'art. 68 co.3 CCII, partendo dal valore dell'assegno sociale del 2020 che ammontava ad €459,83 e che, moltiplicato per il coefficiente di 2,46, come da scala di equivalenza Isee ed in rapporto al nucleo familiare del debitore, portava al totale di €1.131,18, è possibile ricavare la somma minima che avrebbe dovuto essere considerata intangibile.

Considerato però che, nel 2020, l'ammontare complessivo delle rate dei finanziamenti contratti dal Sig. Stripoli era pari a €1.103,52 mensili a fronte di una retribuzione mensile pari ad €1.800,00 ca., risulta chiaro come il parametro minimo utile ad un dignitoso tenore di vita summenzionato, non risultasse essere stato rispettato poiché €1.800,00 - €1.103,52 portavano ad una somma utile di soli 696,48 a fronte dei €1.131,18 del calcolo su esposto.

Questo senza neanche considerare che, detraendo da questo importo il canone di locazione mensile di €576,80, residuavano al Sig. Stripoli solo €119,68 per la propria sussistenza e quella dei suoi familiari.

Risulta pertanto lapalissiano che, se gli istituti di credito a cui il Sig. Stripoli, in condizione di grave difficoltà, si è rivolto nel corso degli anni, avessero attentamente valutato il merito creditizio dello stesso sulla scorta dei parametri e delle banche dati su elencate, avrebbero negato la concessione di ulteriori finanziamenti, ritenendo, secondo un giudizio prognostico negativo, che, con ogni probabilità, il debitore non sarebbe stato in grado di soddisfare le pretese creditorie nel corso degli anni.

Risulta, peraltro, applicabile, a fronte di quanto appena detto, il disposto dell'art. 69 co. 2 D.Lgs. n.14/2019 secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

12. In ordine alla rilevanza della colpa nell'assunzione dei debiti – irrilevanza della colpa lieve

L'art. 69 co.1 D.Lgs. 14/2019 prevede che il consumatore non possa accedere alla presente procedura qualora abbia *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La valutazione, ai fini dell'omologa del piano, della meritevolezza del debitore, rappresenta un contrappeso rispetto alla mancanza di votazione da parte dei creditori e quindi alla negozialità della procedura di composizione della crisi.

Tuttavia, detta verifica, deve oggi limitarsi esclusivamente alla valutazione dell'esistenza o meno di una colpa grave, malafede o frode in capo al debitore, restando ferma l'ammissibilità della procedura nei casi della sola colpa lieve.

Per meglio delineare quale colpa possa essere considerata grave, si deve ricorrere al concetto di inescusabilità ed ingiustificabilità.

Possono ritenersi gravi, pertanto, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia che non siano in alcun modo giustificabili.

Per queste ragioni, seguendo un processo logico inverso, devono ritenersi assorbite dalla colpa lieve tutte le condotte ove siano presenti profili di scusabilità.

In riferimento ai debiti di natura bancaria e finanziaria, alcuna colpa o responsabilità potrà addebitarsi in capo al consumatore che, in fase precontrattuale, abbia diligentemente fornito le informazioni richiestegli dai vari istituti di credito. Piuttosto, a fronte del combinato disposto di cui all'art. 124 bis T.U.B. e 68 co. 3 del D.Lgs. 14/2019 che, come già detto, chiede ai creditori di certificare, antecedentemente alla stipula del contratto, il merito creditizio del consumatore, ovvero la sua capacità futura di restituire le somme richieste, potrà emergere una responsabilità in capo a questi che, essendo soggetti qualificati e dotati di strumenti informatici avanzati tramite cui approfondire la condizione economica del consumatore, hanno l'obbligo di adoperarsi al fine di evitare il rischio futuro di non poter ottenere le somme concesse, nonché quello di contribuire colpevolmente a determinare una situazione di sovraindebitamento del proprio cliente.

La determinazione del sovraindebitamento con colpa grave, quindi con negligenza, imprudenza o imperizia tali da non risultare in alcun modo scusabili, non può dirsi sussistente

nel caso in cui il consumatore si sia rivolto ad un intermediario qualificato, al fine di ottenerne la preziosa consulenza finanziaria, antecedentemente alla richiesta di accesso al credito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 124 bis T.U.B. nato a garanzia non soltanto del consumatore ma, altresì, del mercato stesso.

Peraltro, va detto che la buona fede e la volontà dell'odierno ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che lo stesso abbia provveduto, finché ha potuto, al pagamento delle rate di tutti i finanziamenti contratti (come testimoniato dai dati riportati in narrativa relativamente alle quote debitorie già saldate per ciascun finanziamento), dimostrando così il suo impegno nell'assolvimento di tutti i debiti contratti, anche a costo di sacrificare quella parte della retribuzione mensile destinata alla sopravvivenza della famiglia.

13. In ordine alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

Lo scrivente difensore ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi per il ricorrente ex D.Lgs. 14/2019.

In virtù di quanto disposto dall'art. 67 del D.Lgs. 14/2019, è data facoltà al consumatore sovraindebitato di *“proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

Si precisa che la presente proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata. Si ricorda che il controllo in merito alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere realizzato solo nei limiti di verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati (da effettuarsi in relazione alle modalità e termini proposti).

Obiettivo del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito riportato è quello di consentire al ricorrente il superamento dello stato di crisi, conservando al contempo la possibilità di condurre una vita familiare decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato professionista facente funzione di OCC, la quota parte del proprio patrimonio residuale rispetto alle spese familiari inderogabili precedentemente elencate, escludendo dal predetto computo l'unico bene mobile intestato al Sig. Stripoli, vale a dire l'autovettura su specificata, in considerazione del valore commerciale pressoché nullo di quest'ultima o comunque di gran lunga inferiore rispetto alle spese che sarebbero necessarie per la vendita della stessa, in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di esecuzione mobiliare.

Proposta					
Ordine di soddisfo del credito	Qualificazione	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Importo da pagare
1	Chirografario	Compass Banca S.p.A.	€17.555,09	8,7%	€1.526,85
1	Chirografario	Findomestic Banca S.p.A.	€13.455,30	8,7%	€1.170,45
1	Chirografario	Agos Ducato S.p.A.	€54.603,48	8,7%	€4.750,20
1	Chirografario	Santander Consumer Bank	€552,52	8,7%	€47,70
2	Privilegio	Avv. Gian Piero Bottalico	€1.196,00	100,00%	€1.196,00
3	Predeuzione	OCC	€1.360,00	100,00%	€1.360,00
Totale					€10.051,20

Il piano suddetto nasce dalla verifica ed utilizzo delle somme disponibili del patrimonio del ricorrente.

Ai fini del predetto calcolo si è partiti dall'ammontare della pensione mensile del Sig. Stripoli pari ad €1.207,30 e dal valore della tredicesima pari ad €1.082,08.

Si è dunque detratto dall'ammontare della pensione (€1.207,30), l'ammontare delle spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia pari ad €1.129,82, ottenendo così la somma utile di €77,48.

Si è poi optato per un piano della durata di 5 anni, adeguata al precario stato di salute in cui versa il Sig. Stripoli nonché alla sua età anagrafica (al fine di prevederne il completo soddisfacimento), disponendo la cessione mensile della somma predetta di €77,48 oltre alle tredicesime.

Si è pertanto realizzato il seguente calcolo: $€77,48 \times 12 \times 5 = €4.648,8 + 1.082,08 \times 5 = 5.410,4$ per un totale di €10.059,2.

Detraendo dalla predetta somma, l'ammontare complessivo dei debiti in predeuzione pari ad €2.556,00, residua una somma totale di €7.503,2 corrispondente a ca. l'8,7% dell'ammontare complessivo dei debiti chirografari.

Suddividendo pertanto la predetta somma tra i vari creditori del ricorrente, utilizzando la citata percentuale dell'8,7%, si ottiene il calcolo del piano di ristrutturazione dei debiti evidenziato nella tabella riportata precedentemente.

Il ricorrente, al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, mette a disposizione della massa creditoria la complessiva somma di €10.051,20 da corrispondersi in 60 rate mensili secondo il seguente piano di pagamenti, da effettuarsi presso le coordinate che ciascun creditore indicherà a seguito dell'avvenuta omologazione dello stesso.

La complessiva somma di €10.051,20 sarà quindi così distribuita ai creditori seguendo l'ordine su esposto e quindi:

a) (rata 1-45) Verranno immediatamente soddisfatti i crediti chirografari nella misura complessiva di €7.495,20 pari a ca. l'8,7% del credito vantato complessivamente, in quarantacinque rate da 166,56 così ripartite:

- Compass Banca S.p.A. quarantacinque rate da €33,93;
- Findomestic Banca S.p.A. quarantacinque rate da €26,01;
- Agos Ducato S.p.A. quarantacinque rate da €105,56;
- Santander Consumer Bank quarantacinque rate da €1,06.

b) (rata 46-52) Successivamente verrà soddisfatto il compenso munito di privilegio, prededucibile, dell'Avv. Gian Piero Bottalico nella misura complessiva di €1.196,00 pari al 100% del credito, in sei rate da €167,00 ed una settima da €194,00;

c) (rata 53-60) Infine, come previsto dall'art.71 co.4 del D.Lgs. 14/2019, verrà soddisfatto il compenso in prededucazione dell'O.C.C. nella misura complessiva di €1.360,00 pari al 100% del credito, tramite il versamento di otto rate da €170,00.

14. Scenario esecutivo/liquidatorio

Anche ai fini richiamati dall'art. 70 co. 9 del D.Lgs. 14/2019, occorre specificare quale sia l'alternativa liquidatoria al piano di ristrutturazione dei debiti proposto e quale delle due ipotesi risulti essere più vantaggiosa ai fini della soddisfazione dei creditori.

Come già specificato, il Sig. Stripoli non è proprietario di alcun bene immobile, né tantomeno di alcun bene mobile di valore.

L'unico bene mobile a lui intestato risulta essere l'autovettura Hyundai Matrix tg. CK 861 RD immatricolata in data 11/12/2003 di valore commerciale pressoché nullo.

Per la procedura di liquidazione, pertanto, residuerebbe solo la parte di reddito derivante dalla pensione mensile del ricorrente, attualmente pari ad €1.207,30, al netto della somma pari ad €1.129,82 indicata quale quota necessaria al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, somma peraltro inferiore a quella ricavabile dall'applicazione del dettato dell'art.68 co.3 CCII, pari a €955,29 (valore assegno sociale €468,28 x 2,04 valore della scala di equivalenza isee), a cui andrebbero aggiunti quantomeno €576,80 utili al pagamento del canone di locazione di cui già si è detto in precedenza.

La cifra mensile residua disponibile per la procedura ammonterebbe a soli €77,48 (€1.207,30 - €1.129,82) che moltiplicata per la durata minima della procedura liquidatoria (48 mesi) consentirebbe di ricavare soltanto la somma pari ad €3.719,04, di gran lunga inferiore a quella offerta all'interno del proposto piano di ristrutturazione dei debiti.

Per queste ragioni, risulta chiara la maggior convenienza, per i creditori, del piano di ristrutturazione dei debiti proposto a mezzo del presente ricorso rispetto all'alternativa esecutivo/liquidatoria.

Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, il ricorrente Sig. Nicola Stripoli, *ut supra* rappresentato e difeso, con l'assistenza del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi del Tribunale di Bari,

- Vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- Considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs. 14/2019;
- Considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio ed inoltre concede allo stesso di azzerare i debiti pendenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.Lgs. 14/2019

Chiede

All'Ill.mo Tribunale adito, verificati i presupposti di legge e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 67,68 e ss CCI (D.Lgs. 14 del 2019): voglia, attesa la relazione particolareggiata a firma del Professionista nominato dall'OCCS del Tribunale di Bari – Avv. Luigi Pansini:

- In ogni caso disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Fissare gli adempimenti di cui all'art. 70 D.Lgs. 14/2019 disponendo, a cura dell'OCCS le comunicazioni, le previste forme di pubblicità e ogni adempimento conseguente nei termini di cui alla predetta norma, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto;
- Verificata l'ammissibilità giuridica, la fattibilità economica del piano, risolta (ove presente) ogni contestazione, omologare il piano ai sensi e per gli effetti dell'art.70 D.Lgs. 14/2019;
- Stabilire idonea forma della pubblicazione e disporre che il debitore provveda all'esecuzione del piano ai sensi e per gli effetti dell'art.71 D.Lgs. 14/2019.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti i seguenti documenti:

1. Copia nomina del gestore della crisi;
2. Copia modello 730/2022 di I
3. Copia certificato dello stato di famiglia;
4. Copia cedolini pensione mesi di Gennaio e Febbraio 2023;

5. Copia cedolini pensione mesi di Novembre e Dicembre 2022;
6. Copia busta paga di Nicola Stripoli di Dicembre 2021;
7. Copia dell'attestato di servizio della Soleil s.r.l.;
8. Copia modello 730/2020 di Nicola Stripoli;
9. Copia modello 730/2021 di Nicola Stripoli;
10. Copia modello 730/2022 di Nicola Stripoli;
11. Copia carta di circolazione dell'autovettura Hyundai Matrix;
12. Copia canone di locazione mesi di Gennaio-Febbraio 2023;
13. Copia documentazione medica di Nicola Stripoli;
14. Copia documentazione medica di _____
15. Copia documentazione medica di _____
16. Copia documentazione medica di _____
17. Copia documentazione medica di _____
18. Copia documentazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia;
19. Copia documentazione della CRIF;
20. Copia pec dei creditori che quantificano debito di Nicola Stripoli;
21. Copia convenzione professionale tra Nicola Stripoli e l'avv. Gian Piero Bottalico;
22. Copia contratto di prestito personale con Compass Banca s.p.a. n.22117439 del 28/01/2020;
23. Copia decreto ingiuntivo n. _____ del Giudice Dott.ssa Raffaella Simone;
24. Copia contratto di prestito personale con Findomestic Banca s.p.a. n.20014191768321 del 20/06/2017;
25. Copia contratto di prestito personale con Agos Ducato s.p.a. n.056938638 del 14/06/2017;
26. Copia contratto di prestito personale con Agos Ducato s.p.a. n.044887287 del 08/11/2011;
27. Copia informativa carta di credito Santander Consumer Bank n.11038730;
28. Copia modello 730/2018 di Nicola Stripoli;
29. Copia comunicazione periodica riepilogativa del finanziamento n. 20529466 del 19/03/2019;
30. Copia TARIP (tassa sui rifiuti) dell'anno 2022;
31. Copia oneri condominiali del mese di dicembre 2022 e di gennaio – febbraio 2023;
32. Copia bollo auto dell'anno 2022;
33. Copia polizza assicurativa Unipolsai per l'anno 2023;


34. Copia bolletta telefonica di febbraio 2023;
35. Copia bolletta energia elettrica mesi di agosto e settembre 2022;
36. Copia bollette acqua mesi di maggio e luglio 2021;
37. Copia bollette gas mesi agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;
38. Copia modello ISEE di Nicola Stripoli per l'anno 2022.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Con osservanza.

Valenzano, 15/03/2023

Avv. Gian Piero Bottalico




PROCURA ALLE LITI
RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, comma III e IV C.p.c.

Il Sig. Nicola STRIPOLI (nato a Bari il 06/06/1959 – C.F. STRNCL59H06A662S), residente in Modugno (BA) alla Via Piave n.10, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del procedimento dinanzi al Tribunale di Bari di cui al **Ricorso per la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. D. Lgs. N.14/2019 (C.C.I.I.)**, e fasi conseguenti e successive, l'Avv. Gian Piero Bottalico (C.F. BTTGPR88T18A662Q, pec: avv.gpbottalico@pec.it), con studio in Valenzano (BA) alla Via Bari n.351, del Foro di Bari, all'uopo conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare difensori in sostituzione, nominare altri avvocati e domiciliatari, ratificandone sin da ora l'operato. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali comuni, sensibili e giudiziari per l'espletamento del mandato conferito. Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi dell'*art.4 comma III del D. Lgs. 28/2010*, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L.n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge e di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente si conferisce, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili. Elegge domicilio presso lo **Studio dell'Avv. Gian Piero Bottalico** in Valenzano (BA) alla Via Bari n.351 e, digitalmente, presso la pec del legale. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Valenzano, 15/03/2023

Sig. Nicola Stripoli



visto per autentica

Avv. Gian Piero Bottalico

